

Dipartimento di Sanità Pubblica
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC)
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita
Appennino - Reno, Lavino e Samoggia (SS)

Comune di Zola Predosa
Area assetto del territorio -
Pianificazione Urbanistica
c.a. Simonetta Bernardi
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.
it

OGGETTO: Risposta a: CONVOCAZIONE, IN SEDUTA PUBBLICA, DI CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA AI SENSI DELL'ART. 14-ter DELLA LEGGE N. 241/1990 ess.mm.ii., per l'esame della richiesta di Permesso di Costruire, con PROCEDURA URBANISTICA SEMPLIFICATA IN VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO promossa, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 per la realizzazione di un centro Cinofilo e centro specializzato in interventi assistiti con animali e pensione per cani in via Leonardo Da Vinci, 42. [REDACTED] 4/C/2021 acquisita al prot. 7088/2021 e successive integrazioni (Prot. Comunale N. GE 2021/0033905)

Con riferimento alle integrazioni per il procedimento in oggetto in variante al RUE e al PSC di Zola Predosa e comprensiva di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale di cui all'articolo 19 LR 24/2017 (pervenute con prot AUSL n. 124156 del 09 dicembre 2021), si comunica quanto segue:

Si prende atto che i locali infermeria e preparazione pasti sono stati portati ad altezza di 2,70, si prende inoltre atto che è stata predisposta per i punti di cottura la cappa d'aspirazione. Si fa presente che detta cappa deve essere collegata a canna fumaria sfociante oltre il colmo del tetto, ovvero occorre dimostrare che la soluzione proposta è conforme alle norme di buona tecnica.

Relativamente alla valutazione di impatto acustico si prende atto della nota di chiarimenti predisposta dal tecnico e si rimette, doverosamente, alle valutazioni a cura di ARPAE come già indicato nel nostro precedente parere prot. AUSL n. 67810 del 06 luglio 2021.

Relativamente ai rapporti tra rete idrica e fognaria si prende atto dell'impegno da parte dei progettisti a rispettare quanto disposto nel DM 26 marzo 1991 e nella Delibera Interministeriale 04 febbraio 1977. Ad ogni buon fine si torna a ricordare quanto già indicato a titolo di esempio nel nostro succitato precedente parere del 06 luglio 2021: deve essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le condotte di acqua potabile devono essere poste a distanza minima di 1,50 m da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e ad almeno 0,60 m al disopra di queste ultime. Quando non sia possibile



rispettare le condizioni di cui sopra e in caso di intersezioni, le tubature fognarie (oltre ad essere realizzate in modo da evitare qualsiasi perdita) dovranno essere collocate (per il tratto interessato) in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione; parimenti dovranno essere contenute in un cunicolo protettivo le condutture idriche; analogamente, sempre per evitare la contaminazione di acque potabili, la distanza fra fossa Imhoff e rete idrica non dovrà risultare inferiore a 10,00 m (All. 5 Delibera Interministeriale 04/02/1977).

Resta peraltro inteso che le opere in progetto non compromettono le condizioni di punti di approvvigionamento idrico così come indicato dall'articolo 94 del DLgs 152/2006, si rimette nel merito alle responsabilità degli estensori e sottoscrittori della documentazione pervenuta.

Come già indicato nel nostro precedente parere prot. AUSL n. 67810 del 06 luglio 2021 si rimette alle valutazioni a cura dei competenti uffici comunali la conformità della soluzione progettuale proposta a quanto disposto dall'articolo 63, comma IV del Regolamento d'Igiene che recita:

“L'apertura di allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli previsti dal comma seguente, è consentita al di fuori delle zone urbane e comunque indicativamente a distanza non inferiore a m 250 dai confini di dette zone e dovrà essere osservata la distanza di almeno m. 30 dalle strade pubbliche e di m 100 da abitazioni di terzi.”

Si prende comunque atto che, secondo quanto dichiarato, “le abitazioni più vicine sono poste a circa 160 metri” dai box dei cani ed a circa 140 metri “dal riparo degli asini”.

Inoltre:


Dovranno essere adottate tutte le necessarie misure per la lotta contro i possibili infestanti quali ratti, mosche e zanzare.

Per gli aspetti relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, oltre a rimandare alle osservazioni già formulate nel nostro precedente parere prot. AUSL n. 67810 del 06 luglio 2021, si richiama al rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, e si rimanda al responsabile dell'attività ed alla valutazione dei rischi aziendale, di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel rispetto di quanto sopra (facendo salva ogni responsabilità agli estensori e sottoscrittori della documentazione pervenuta circa la veridicità di quanto in essa menzionato), **per gli aspetti di competenza della Scrivente Unità Operativa, si esprime parere favorevole all'intervento proposto.**

Si fa presente che copia delle integrazioni pervenute è stata trasmessa per conoscenza ed eventuali osservazioni alla Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria Area A e C (SC).

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:

Maria Scurti

Responsabile procedimento:
Maria Scurti

Via Domenico Cimarosa 5/2
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39.051.596970 fax +39.051.596977
dsp@pec.ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202